



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento per la tutela e il mantenimento delle aree pubbliche di particolare interesse ecologico ambientale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18-03-1988

Modificato con delibera C. C. n. 69 del 28/07/1989

Modificato con delibera C. C. n. 40 del 28/6/1996

AREA GESTIONE TERRITORIO E SUE RISORSE

Con l'adozione del presente regolamento si vogliono ottenere le seguenti finalità di pubblico interesse: protezione dell'ambiente naturale, sviluppo delle attività agricole compatibili, sviluppo delle attività ricreative, educazione dei cittadini al rispetto e alla tutela dell'ambiente.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Sono oggetto del presente regolamento le aree verdi di uso pubblico, le aree boschive vincolate a verde, le zone ove sono o erano presenti sorgenti, i giardini e le aiuole pubbliche, i corsi d'acqua e le annesse aree demaniali, ivi comprese le adiacenze di percorrenza nelle aree suindicate.

Articolo 2 - Misure prescritte

Nelle aree suddette sono protette la flora, la fauna e le caratteristiche idrogeologiche.

Gli interventi finalizzati alla salvaguardia, al mantenimento e pulizia dell'ambiente sono disposti e disciplinati dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine il Comune interviene direttamente o si avvale dell'operato di associazioni o gruppi di volontari a carattere ecologico ambientale, che in collaborazione con l'ente locale, concordino preventivamente gli interventi da operare.

Articolo 3 - Misure vietate

1) Zona Fontanili

In detta zona è fatto divieto di:

- a) circolare con mezzi motorizzati, se non autorizzati;
- b) organizzare qualsiasi tipo di feste e manifestazioni che prevedono cucine e/o distribuzione di generi alimentari, bevande ed alcolici;
- c) accedere con i cavalli, con animali al pascolo, con cani non al guinzaglio;
- d) danneggiare, tagliare alberi, arbusti e siepi e raccogliere fiori;
- e) sporcare le acque sorgive o lavarvi biancheria ed altro;
- f) recar danno ad animali ed uccelli;
- g) danneggiare in qualsiasi modo cartelli, paletti di sostegno ad alberi ed altro ancora posto a protezione della vegetazione, nonché delle attrezzature presenti;
- h) accendere fuochi e/o cucinare;
- i) campeggiare;
- l) lasciare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.

2) Zona Parco san Rocco

Oltre ai divieti previsti per la zona Fontanili è fatto divieto di:

- m) disturbare le funzioni religiose del santuario;
- n) accedere in gruppo superiore alle 30 persone senza la relativa autorizzazione comunale. Nella richiesta in carta semplice, dovrà essere indicata la persona responsabile del gruppo e di quante persone è composto lo stesso. L'Amministrazione comunale può, anno per anno, delegare tale funzione anche ad ente o persona da esso designata;
- o) giocare al calcio fuori dagli spazi consentiti.

3) Parchi Attrezzati, Aree Pubbliche, Aiuole e Zone Demaniali.

Valgono i divieti previsti per i Fontanili e il Parco San Rocco.

È fatto inoltre divieto di rovinare le attrezzature ricreative e calpestare le aiuole.

Articolo 4 - Orari

L'Amministrazione Comunale stabilirà annualmente gli orari di apertura e chiusura del Parco San Rocco e delle aree soggette al presente regolamento.

Articolo 5 - Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale di Vigili Urbani e di Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L. R. 105/1980.

Articolo 6 - Sanzioni

Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro di cui all'art. 10, l. 689/81.

Articolo 7 - Proventi delle sanzioni

I proventi delle sanzioni amministrative applicate sono destinati alla gestione delle aree oggetto del presente regolamento.

Articolo 8 - Deroghe

Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere concesse con ordinanza del Sindaco di concerto con la Giunta Municipale.